



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 21/25 del 4.6.2019



ACCORDO

tra

REGIONE LOMBARDIA

E

REGIONE SARDEGNA

E

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA S.p.A.)

E

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA INTERREGIONALE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON ALA FISSA DI ORGANI, TESSUTI, CAMPIONI BIOLOGICI, ÉQUIPE CHIRURGICHE DI PRELIEVO E PAZIENTI

PREMESSO CHE:

- il servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti, è un servizio il cui approvvigionamento è necessario per ciascuna Regione affinché possa essere svolta l’attività di trasporto usufruendo della modalità aerea ove questa risulti necessaria in termini di rapidità e/o mobilità su scala nazionale;
- il servizio di trasporto di organi, tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti attiene un ambito estremamente delicato sia per la natura sanitaria dell’intervento, ovvero interventi chirurgici maggiori per complessità, sia per la tipologia di intervento, ovvero interventi chirurgici che necessitano il rispetto di tempistiche contingentate;
- in virtù di quanto sopra descritto, Regione Sardegna ha necessità ed interesse ad addivenire alla stipula di un contratto di affidamento di tale servizio efficace ed efficiente;
- è interesse per tutte le Regioni parti del presente accordo acquisire il servizio di trasporto con Ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e pazienti e che un acquisto centralizzato interregionale del medesimo può comportare una aggregazione del fabbisogno tale da consentire un potenziale acquisto efficace sia in termini di livello di servizio che in termini di economicità dell’acquisto;
- la normativa che sovrintende la spesa degli Enti Sanitari dispone la razionalizzazione ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi. In particolare, il comma 449, art. 1 della legge 296/2006 e l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 prescrivono, per gli Enti Sanitari, gli acquisti per il tramite delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Centrali di Committenza Regionale;

- Regione Lombardia ritiene opportuno estendere il proprio approvvigionamento del servizio di trasporto aereo ad altre regioni in funzione di efficienza, efficacia, economia e al fine di perseguire il comune interesse pubblico nella razionalizzazione delle risorse, nell'ottica peraltro, sollecitata anche dalla vigente normativa, di una proficua collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni;
- il presente Accordo consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica;
- il presente Atto è finalizzato, pertanto, alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell'art. 5 del medesimo codice;
- il presente Atto non prevede la partecipazione e il coinvolgimento di soggetti privati, né alcun soggetto privato è posto in posizione di vantaggio rispetto ad altri e risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici;
- ai fini del presente Atto lo strumento individuato per avviare il percorso tra Regione Lombardia, ARCA S.p.A., AREU e Regione Sardegna è l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/90, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;
- l'accordo tra Pubbliche Amministrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, trova, da parte del legislatore, una compiuta previsione e disciplina come contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e nell'art. 15 della L. 241/1990;
- ai fini del presente Atto si intende che la Regione Sardegna interviene quale parte anche a favore dell'Ente che, in forza di atto gestisce il trasporto aereo di organi per la Regione Sardegna. Regione Sardegna, per il tramite di AREUS costituisce unico referente nei confronti di Regione Lombardia, ARCA e AREU in ordine alle attività oggetto del presente Atto anche per conto degli Enti sopra elencati;
- la presente convenzione resta valida ed esplicherà la propria efficacia anche nel caso di mutamenti organizzativi interni alla Regione Sardegna e relativi alla diversa configurazione delle Aziende sanitarie interessate al trasporto aereo di organi a seguito di processi organizzativi in atto;
- con DGR n. 1241 del 12 febbraio 2019 Regione Lombardia ha autorizzato e delegato ARCA allo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante per l'aggiudicazione della procedura di gara interregionale (anche per conto delle Regioni aderenti) afferente al servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti di cui al presente accordo interregionale;
- con DGR n. 1241 del 12 febbraio 2019 Regione Lombardia ha dato mandato ad ARCA di acquisire, per il tramite di AREU, da parte di ciascuna Regione interessata alla procedura sopra descritta, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla Delibera di Giunta citata, apposita Delega conforme all'atto allegato alla DGR n. ;
- con formale atto, approvato con deliberazione, la Regione Sardegna ha approvato il conferimento ad ARCA della predetta delega per l'espletamento della procedura di gara in parola;
- il presente Atto contiene delega ad AREU allo svolgimento delle attività operative di coordinamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

voli;

- l'attuale quadro normativo prevede ipotesi di collaborazione e utilizzo di strumenti tra Enti e organismi pubblici appartenenti a Regioni differenti: in particolare l'articolo 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 15 della Legge 241/1990 e, sotto il profilo di procedure ad evidenza pubblica, gli artt. artt. 3, comma 1 lett. m) ed l) e 37. Tali collaborazioni sono inquadrate dal legislatore come strumenti idonei, nell'interesse comune, alla razionalizzazione della spesa e alla ottimizzazione delle risorse.

DATO ATTO CHE:

- Regione Lombardia ha istituito AREU, Azienda Sanitaria attivata il 2 aprile 2008 (delibera della Giunta regionale n° VIII/6994) con il compito di promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria territoriale, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e migliorando il percorso di cura del paziente con patologie acute e complesse;
- AREU, ai sensi dell'art. 16 L.R. 33/2009, ha il compito di garantire, implementare e rendere omogeneo, a livello regionale, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, anche in caso di maxiemergenze; inoltre, ha il compito di coordinare per la Regione Lombardia il trasporto di èquipe di trapianto, di persone e di organi, anche mediante trasporto con ala fissa;
- AREU ha acquisito nel tempo una capacità di gestione del servizio molto strutturata in virtù degli investimenti fatti dalla medesima in termini organizzativi e informatici e in termini di esperienza dovuta al governo del servizio di trasporto con Ala fissa per una Regione, quale la Lombardia, caratterizzata da un elevato numero/annuo di interventi;
- la l.r. 33/2007, art. 1 ha istituito l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) per lo svolgimento in attuazione dei commi 449 e 455 dell'art.1 L. n. 296/2006 delle funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006 e le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014, nonché Stazione Unica Appaltante e coordinatore della pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1, dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il tramite del Tavolo Tecnico degli Appalti.

TUTTO CIO' PREMESSO

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, partita IVA 12874720159, pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it nella persona del Direttore Generale della DG Welfare Dott. Luigi Cajazzo domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia;

e

ARCA S.p.A., con sede in Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA 07948340968, pec: arca@pec.regione.lombardia.it, nella persona del Presidente del CdA e Legale rappresentante, Ing. Manuela Brusoni domiciliata per la carica presso la sede di ARCA S.p.A.;

e

AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale in Via Alfredo Campanini, 6 – 20124 Milano, codice fiscale 03128170135, partita IVA 03128170135, pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it nella persona del Direttore Generale Dott. Alberto Zoli domiciliato per la carica presso la sede di AREU;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e

Regione Sardegna _____ con sede legale in _____, codice fiscale _____,
partita IVA _____, pec: _____ nella persona del _____ domiciliato
per la carica presso la sede di Regione _____, in nome e per conto dell'Ente _____;

Regione Lombardia, ARCA S.p.A., AREU e Regione _____ sono anche dette, congiuntamente, le
"Parti"

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSE

- 1) Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- 2) Nello svolgimento delle attività di cui al presente Atto, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- 3) Le clausole del presente Atto, ove indicato solo Regione Sardegna, si intendono estese anche all'Ente che, per conto della Regione Sardegna in ambito regionale, necessita del trasporto organi su ala fissa.

Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI

- 1) Il presente Atto ha per oggetto la:
 - a) la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia della procedura di gara centralizzata interregionale per trasporto di organi ad Ala fissa, attraverso il soggetto aggregatore regionale ARCA autorizzato e delegato (con DGR della Regione Lombardia n. 1241 del 12 febbraio 2019) a svolgere tale attività anche a favore della Regione Sardegna firmataria del presente accordo;
 - b) la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia della gestione operativa dei trasporti di organi su Ala fissa, attraverso l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU;
 - c) la delega di Regione Sardegna ad AREU alla gestione operativa del servizio di trasporto aereo con ala fissa per le esigenze regionali nei modi e termini di seguito specificati.
- 2) le Parti sono consapevoli che, con lo svolgimento e l'aggiudicazione della procedura precedentemente citata, il coordinamento delle attività di movimentazione di organi, pazienti e/o èquipe con modalità di trasporto differenti da quella ad ala fissa (a mero titolo esemplificativo: trasporto su gomma, rotaia, ala rotante, etc.), prodromiche e/o successive al trasporto mediante velivolo ad ala fissa, resta in capo esclusivamente a ciascuna Regione ovvero all'Ente appositamente individuato dalla Regione stessa allo svolgimento di tali compiti;
- 3) Regione Sardegna, delegando lo svolgimento della procedura sopra citata concorda sul fatto che, in caso di aggiudicazione, AREU sarà, per tutte le Regioni sottoscrittrici analogo accordo, il coordinatore dell'organizzazione logistica del servizio di trasporto con ala fissa nei termini esposti al punto precedente.

Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1) Le attività oggetto del presente Atto sono:

A. L'espletamento, tramite la piattaforma di E-procurement SINTEL-NECA, della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di un *servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti convocati per il trapianto* per conto di Regione Sardegna, per il soddisfacimento dei fabbisogni espressi da Regione Sardegna con la suindicata nota approvata con _____, ai sensi e per gli effetti della delega approvata con deliberazione n del _____ in conformità degli artt. 3, comma 1 lettere m) ed l), 37, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

- ✓ La procedura individuerà il fornitore del servizio di trasporto aereo su tutto il territorio nazionale per tutte le regioni aderenti alla procedura di gara e che avranno sottoscritto il presente Atto con Regione Lombardia in tal senso.
- ✓ Il fornitore sarà individuato tramite una procedura contenente le linee generali di requisiti e tecniche indicate nell'allegato al presente Atto.
- ✓ Regione Sardegna è, pertanto, consapevole che ARCA S.p.A. procederà allo svolgimento della procedura sopra descritta mediante una procedura centralizzata interregionale ottemperante al D.Lgs. 50/2016.
- ✓ Ad esito dell'individuazione dell'aggiudicatario da parte di ARCA S.p.A., potranno alternativamente prevedersi: i) la stipula da parte di quest'ultima di apposita ed autonoma Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999 a cui aderiranno tramite Ordinativi di fornitura Regione Sardegna o i singoli Enti _____ all'uopo delegati ii) la stipula da parte di Regione Sardegna (o l'Ente _____ di Regione Sardegna all'uopo appositamente delegato) di apposito ed autonomo Contratto sulla base della *lex specialis* delle procedura delegata ad ARCA S.p.A..

B. Il coordinamento, da parte di AREU, dell'organizzazione logistica del servizio di trasporto ad ala fissa e gestione operativa degli eventi.

- ✓ La Regione Sardegna delega espressamente, con il presente Atto, AREU per le attività di organizzazione logistica dei voli afferenti la propria Regione.
- ✓ La Regione Sardegna si impegna a individuare, prima dell'effettivo avvio del servizio, un solo interlocutore autorizzato a interfacciarsi con AREU per la gestione delle richieste di organizzazione logistica dei voli.
- ✓ Il coordinamento logistico delegato di cui al punto precedente si limita alla sola organizzazione del trasporto mediante velivoli ad ala fissa, dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di destinazione, rimanendo escluse, e quindi permanendo in carico a Regione Sardegna, ovvero all'Ente appositamente individuato dalla Regione stessa, l'attività logistica del trasporto con altre modalità, quali trasporto su gomma, rotaia, ala rotante o altra modalità prodromica e/o successiva al trasporto mediante ala fissa.
- ✓ Le Parti sono consapevoli che il coordinamento dell'attività sanitaria, che attiene le attività prodromiche e successive al trasporto con Ala fissa, restano in capo esclusivamente a Regione Sardegna ovvero all'Ente appositamente individuato dalla Regione stessa per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 4 - REFERENTI OPERATIVI

1) Per la gestione del presente Atto, le parti indicano i propri rispettivi Referenti Amministrativi ed Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

- a. Referenti Amministrativi: gestire dal punto di vista amministrativo l'Atto e i successivi atti contrattuali (Convenzioni/Ordinativi di Fornitura), operando quale punto di riferimento per comunicazioni osservazioni e chiarimenti di carattere amministrativo e giuridico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b. Referenti operativi: garantire l'esecuzione delle attività operative di comunicazione quali comunicazione esigenze di trasporto, comunicazione dati per il trasporto (lato Regione Sardegna), attivazione fornitore, gestione volo (lato AREU);

c. I Referenti Amministrativi sono:

- per ARCA S.p.A.: _____;
- per Regione Sardegna, l'Ente _____ nella persona di _____;

d. I referenti Operativi sono:

- per AREU: _____;
- per Regione Sardegna, l'Ente _____ nella persona di _____.

2) Le Parti comunicano reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Referenti Amministrativi e Operativi.

Articolo 5 – PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALIE DIVULGAZIONE

- 1) Vista la natura del presente Atto, le Parti definiscono di mettere reciprocamente a disposizione la documentazione e la conoscenza in proprio possesso, utili e necessarie alla realizzazione dello stesso. Resta, inoltre, inteso che una sintesi della documentazione derivante dall'Atto in oggetto potrà essere successivamente divulgato sui portali di Regione Lombardia, di ARCA S.p.A., di AREU e di Regione Sardegna ed eventualmente utilizzata per promuovere iniziative simili a livello regionale e nazionale, anche attraverso altri strumenti di comunicazione concordati preventivamente.
- 2) Le comunicazioni rilasciate da Regione Sardegna verso soggetti terzi, relative al sito e al portale internet, aventi come oggetto, diretto o indiretto, prestazioni inerenti il presente Atto, dovranno riportare esplicitamente l'indicazione di Regione Lombardia, ARCA S.p.A. ed AREU, quali soggetti gestori del servizio.

Articolo 6 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- 1) ARCA S.p.A. potrà, nel corso dell'attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Regione Sardegna e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Atto, nonché a mantenere assolutamente riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 2) Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Atto.

Articolo 7 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL

- 1) Ai fini dell'espletamento della procedura di gara oggetto del presente Atto ARCA utilizzerà la Piattaforma telematica denominata SINTEL. Alla medesima, qualora si utilizzasse lo strumento della Convenzione, ex art. 26 Legge 488/1999, dovranno accedere Regione Sardegna e/o gli Enti da quest'ultima indicata per la gestione dei trapianti e attività connesse autorizzati in forza del presente Atto limitatamente alla procedura in oggetto. Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati in generale oggetto del presente Atto ed in particolare per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.
- 2) Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Atto, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali precedentemente definite dalle Parti stesse. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per iscritto dei suddetti dati.

- 3) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Atto o delle successive singole lettere d'incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
- 4) Regione Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti, dalla Regione Sardegna e dagli Operatori Economici in occasione o ai fini dell'utilizzo della Piattaforma di E-procurement Sintel-Neca, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 5) Le parti, per garantire l'operatività del servizio, si impegnano a designare formalmente AREU, nell'ambito di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, dal Reg. UE 27.04.2016 n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, quale incaricato per il trattamento di tutti i dati personali necessari allo svolgimento della funzione di coordinamento logistico di trasporto ad ala fissa e gestione operativa degli eventi.
- 6) ARCA S.p.A. (in qualità di Gestore della Piattaforma di E-procurement Sintel-Neca per la parte applicativa) ed eventuali soggetti terzi abilitati in qualità di Gestore del Sistema per la parte infrastrutturale, è responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dagli Operatori Economici all'atto della domanda di Registrazione, Qualificazione e Accreditamento, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003.
- 7) In merito a tutto quanto esposto nei precedenti commi si rimanda anche al contenuto dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 per l'utilizzo dei sistemi di E-Procurement pubblicato sul portale internet www.arca.regione.lombardia.it sezione "Privacy".
- 8) Con riferimento al trattamento dei dati inerenti le attività finalizzate a fornire assistenza e/o supporto tecnico per la registrazione ai servizi di E-Procurement, abilitazione delle imprese, espletamento delle gare su piattaforma Sintel, chiarimenti relativi alle iniziative in corso, il Titolare del trattamento è ARCA S.p.A. e il Responsabile del trattamento è l'eventuale società terza incaricata da ARCA S.p.A., e a tal proposito si rimanda a quanto indicato nell'Informativa privacy per il trattamento dei dati personali effettuato dalla società incaricata in qualità di gestore del *Contact Center* per l'attività di Help Desk dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. pubblicato sul portale internet www.arca.regione.lombardia.it sezione "*Privacy Contact Center*".
- 9) Le registrazioni di Sistema (*log file*) sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

- 1) Regione Sardegna manleva con il presente atto ARCA S.p.A. e AREU per i casi di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.
- 2) ARCA S.p.A. ed AREU saranno quindi responsabili solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o delle Regioni e/o singoli Enti interessati e all'uopo delegati dalla rispettiva Regione di riferimento.
- 3) ARCA S.p.A. è, in generale, responsabile dell'esatto e completo adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi del presente Atto, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti. Le attività dovranno essere svolte, tra l'altro, nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le parti durante il periodo di vigenza dell'Atto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 4) Regione Sardegna è in generale responsabile – in qualità di unico interlocutore e unico responsabile nei confronti di Regione Lombardia, Arca S.p.A. e AREU, delle attività oggetto del presente Atto anche quanto queste investono Enti delegati dalla propria Regione di riferimento.
- 5) Regione Lombardia, ARCA S.p.A. e la Regione Sardegna si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Atto.
- 6) Premesso quanto indicato nel precedente punto, resta inteso che Regione Sardegna potrà autonomamente gestire il contenzioso o utilizzare i legali di ARCA S.p.A. su specifico incarico.
- 7) Regione Sardegna riconosce che ARCA S.p.A. è esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, ivi incluso il caso di sospensione, interruzione, annullamento e/o revoca delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente poste in essere da ARCA S.p.A..
- 8) Regione Sardegna riconosce che l'incarico, come descritto nei precedenti punti, deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma, in modo che nei confronti di ARCA S.p.A. non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte delle Regioni.

Articolo 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI DEL PRESENTE ATTO

- 1) Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Atto che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via transattiva.

Articolo 10 – COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
- 2) I referenti operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.

Articolo 11 – DURATA

- 1) Il presente Atto, ha efficacia fino al completo espletamento della procedura di gara e, per gli effetti del Contratto/Convenzione che sarà stipulato, fino al completamento degli Ordinativi di Fornitura correttamente emessi.

Articolo 12 – MODIFICHE ALL'ATTO

- 1) Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente Atto, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

Milano, <inserire data sottoscrizione>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Lombardia

Segretario Generale

Luigi Cajazzo

ARCA S.p.A.

Presidente del CdA

Manuela Brusoni

AREU

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Regione Sardegna

Il Direttore Generale

dell'AREUS

Accordo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 125, comma 2bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Milano, <inserire data sottoscrizione>

Regione Lombardia

Segretario Generale

Luigi Cajazzo

ARCA S.p.A.

Presidente del CdA

Manuela Brusoni

AREU

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Regione Sardegna

Il Direttore Generale

dell'AREUS